

REDDITO IMPRESA E IRAP

La Cassazione conferma la natura “qualitativa” dell’inerenza fiscale

di Fabio Landuzzi

È ormai consolidato l’orientamento della **Corte di Cassazione** (si richiamano, per tutte, le [sentenze n. 450/2018, 3170/2018, 13882/2018](#) e [18904/2018](#)) in materia di contenuto del “principio di inerenza” da applicarsi ai fini della **deduzione fiscale dei componenti negativi** di reddito.

Il **principio di diritto** consolidatosi presso la Suprema Corte è che il principio di inerenza si ricava dalla **nozione stessa di reddito d’impresa**, in quanto è espressivo di “*una correlazione tra costi ed attività d’impresa in concreto esercitata*”; da ciò consegue quindi che l’inerenza di un costo deve essere sempre osservata e valutata, anche dall’Amministrazione Finanziaria, secondo un “*giudizio di carattere qualitativo*”, scevro da valutazioni “*di tipo utilitaristico o quantitativo*”.

Il passaggio chiave di questa ormai unanime giurisprudenza risiede nella **giusta collocazione del comma 5 dell’articolo 109 Tuir** il quale, diversamente da quanto per lungo tempo era stato interpretato, non deve essere letto come riferimento normativo del principio di inerenza della spesa, bensì come la regola – sostanzialmente molto diversa e ben più circostanziata – che stabilisce la **correlazione che deve esistere fra costi deducibili e ricavi tassabili**; una regola volta appunto a rendere **non deducibili quelle spese** che hanno una **diretta correlazione con ricavi esenti** da imposizione fiscale.

Quindi, il principio cardine è che l’inerenza è un concetto **immanente nella stessa nozione di reddito d’impresa**.

A questo principio si collega quindi anche la giusta collocazione di altre ricorrenti **aggettivazioni negative della spesa**, quali sono la **congruità** o la sua **antieconomicità**; si tratta di connotazioni che possono fungere, semmai, solo da possibili **elementi sintomatici** di un eventuale **difetto di inerenza** della spesa.

Ebbene, questi stessi principi sono stati ribaditi dalla [Cassazione nella sentenza n. 33026 del 14.12.2019](#).

Il caso trattato riguardava una società che, avendo per **oggetto sociale l’attività agricola**, aveva acquistato e rivenduto ad una consociata estera **mobili e arredamenti per locali destinati alla ristorazione**, in quanto la consociata gestiva detti locali per servizi di ristorazione e, in parte, si

riforniva anche dei prodotti alimentari derivati dall'attività della società italiana.

Era stata **contestata l'assenza di inerenza delle spese** in questione, in quanto **non rientranti nel core business** della società accertata ed estranei dal suo oggetto sociale.

La Cassazione, nel cassare con rinvio la sentenza del Giudice di appello, fa propri i principi di cui sopra ribadendo **il principio di diritto** in forza del quale l'inerenza, nel campo delle imposte sul reddito, deve essere intesa quale espressione di **"riferibilità dei costi sostenuti nell'attività d'impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura"**; l'inerenza del costo va perciò **esclusa solo** ove si tratti di costi che **"si collocano in una sfera ad essa estranea"**.

Viene confermato al riguardo – sottolineando l'aspetto di grande importanza, tuttora purtroppo di frequente disatteso nella prassi - che **l'inerenza** non trova radici, in campo tributario, e nel sistema del reddito d'impresa, nell'**articolo 109, comma 5**, Tuir, bensì essa va **apprezzata mediante un "giudizio qualitativo, scevro da riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio"**.

Nel caso in esame, in cui, peraltro, i principi di cui sopra sono applicati **anche ai fini Iva**, stante il fatto che era stata contestata pure la **non detraibilità dell'Iva** assolta sulle spese in questione, l'errore che ha viziato la sentenza del Giudice di appello risiede, a giudizio della Cassazione, nel fatto che esso non si è attenuto a tale principio di diritto in quanto non ha tenuto conto che **i beni in questione**, acquistati dalla società oggetto dell'accertamento, erano poi stati dalla stessa **rivenduti alla consociata**, e né ha tenuto conto del fatto che **sussisteva una connessione con l'attività della società stessa**, stante il suo interesse a **sviluppare in seguito la commercializzazione** di suoi prodotti agricoli verso le altre imprese del gruppo di appartenenza.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA

Scopri le sedi in programmazione >